



AGLI ISCRITTI
LORO SEDI

Trento, 23 luglio 2010
PROT. N. 105/10

Oggetto: Commissione edilizia ed incompatibilità per i liberi professionisti geologi in Provincia di Trento

Con riferimento all'art. 36 "*Contenuti del regolamento edilizio comunale*" della legge provinciale 4 marzo 2008 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) ed a seguito delle ulteriori precisazioni contenute nella comunicazione dell'Assessore all'Urbanistica prot. 5669/10-13IPGM di data 6 luglio 2010 aventi per oggetto l'incompatibilità per i liberi professionisti nominati nelle commissioni edilizie comunali di assumere, nell'ambito del territorio comunale medesimo, incarichi di progettazione da privati, il Consiglio dell'Ordine nella seduta di data 21 luglio 2010 ha deliberato quanto segue:

- Non esiste incompatibilità tra la funzione di geologo libero professionista nella commissione edilizia comunale e l'assunzione di incarichi da privati nell'ambito del medesimo territorio comunale, quando tale attività sia riferita alla redazione di relazioni specialistiche (geologica, geotecnica ecc.), fermo restando l'obbligo di allontanamento dalla commissione ed astensione nei casi in cui siano valutati progetti per i quali egli abbia redatto tali relazioni specialistiche.
- Esiste incompatibilità tra la funzione di geologo libero professionista nella commissione edilizia comunale e l'assunzione di incarichi da privati nell'ambito del medesimo territorio comunale, nei casi in cui il geologo risulti titolare della progettazione.

Per quanto non espressamente riportato si fa riferimento al CODICE DEONTOLOGICO RIGUARDANTE L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO IN ITALIA (delibera n. 143 del CNG del 19 dicembre 2006 emendato con deliberazione n. 65 del 24 marzo 2010), dal quale sono estratti gli articoli 8, 26, 28 e 39 di seguito riportati, ribadendo l'obbligo del geologo di dare comunicazione scritta al proprio Ordine di appartenenza di eventuali nomine in commissioni edilizie.

Articolo 8 – Cariche pubbliche

Ove investito di incarichi o di cariche pubbliche, anche connesse alla sua specificità professionale riguardante la geologia in senso lato il geologo, previa verifica di compatibilità, deve agire nell'osservanza dei fini istituzionali dell'Ente o organo pubblico e dei principi di imparzialità, disinteresse privato, efficienza e trasparenza.

Il geologo deve comunicare tempestivamente al proprio Ordine di appartenenza o al Consiglio Nazionale, le nomine ricevute in rappresentanza o su segnalazione degli stessi o di altri organismi.



Articolo 26 – Divieto di accaparramento

Non è consentito al geologo di offrire la propria prestazione personale a mezzo di illecite attività di accaparramento della clientela.

È vietata al geologo l'utilizzazione della propria posizione presso Amministrazioni ed Enti pubblici per acquisire incarichi professionali direttamente o per interposta persona.

Nemmeno è consentito al geologo di offrire la propria prestazione a condizioni che derogino ai principi di legittima condotta professionale, così come definiti e garantiti dalla normativa di legge e codicistica.

Articolo 28 – Obbligo di comunicazione

Il geologo deve informare immediatamente per iscritto l'Ordine di appartenenza di ogni modifica che riguardi il suo status professionale.

Deve altresì dare comunicazione scritta delle cariche e degli incarichi pubblici, di cui al precedente art. 6, che abbia ad assumere, anche ai fini del controllo di compatibilità.

Il geologo denuncia all'Ordine ogni tentativo che gli venga imposto di comportamenti non conformi al Codice Deontologico da qualunque parte provengono ed è tenuto a segnalare tutte le violazioni delle presenti norme, nonché l'uso abusivo del titolo di geologo e l'esercizio abusivo della professione.

Articolo 39 – Commissioni edilizie

Il geologo membro di Commissioni Edilizie, Commissione Edilizie integrate o Commissioni Urbanistiche deve prestare la sua opera nell'interesse esclusivo della collettività, in accordo con le disposizioni emanate dall'Ordine.

In particolare è considerato comportamento gravemente scorretto e disciplinarmente rilevante quello di sollecitare incarichi professionali da terzi per pratiche soggette a permesso a costruire o ad autorizzazione da parte del Comune o dell'Ente che lo ha nominato.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Stefano Paternoster

